

nonchè contro

(omissis) (omissis)

-intimato-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1494/2020 depositata il 05/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ritenuto che:

Con sentenza nr. 1494 la Corte di appello di L' Aquila rigettava l'appello proposto da (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) nei confronti di (omissis) (omissis) avverso la pronuncia del Tribunale di Teramo con cui era stato posto a carico del padre, a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia (omissis) la somma di € 800,00 oltre al 50% delle spese straordinarie nonché un assegno divorzile di € 400,00 in favore dell'ex coniuge rivalutabile secondo gli indici Istat.

Il giudice del gravame, per gli aspetti che qui interessano, rilevava che le censure mosse dall'appellante in punto di attribuzione dell'assegno divorzile, basate sulla mancata valorizzazione dell'autosufficienza economica dell'appellata dovevano ritenersi infondate alla luce dei principi affermati dalle S.U. nella pronuncia nr 18287/2018.

In primo luogo la Corte distrettuale osservava che doveva considerarsi acclarato lo squilibrio della situazione economica delle parti in conseguenza dello scioglimento del vincolo matrimoniale evidenziando che entrambe le parti risultavano titolari di beni



immobili e di una posizione reddituale che per l'appellante si aggravava intorno ad € 54.315,83 mentre per l'appellata intorno ad € 20.000,00.

Affermava poi che, nel corso della vita coniugale, durata 18 anni, la (omissis) di professione insegnante, si era dedicata alla cura della casa e della figlia seguendo il marito a (omissis) e contribuendo anche economicamente alla conduzione della vita familiare e all'avvio della carriera giornalistica del marito.

Riteneva pertanto che detto contributo alla vita familiare si era risolto in uno svantaggio economico per la moglie che doveva pertanto essere compensato mediante l'obbligo di versamento da parte dell'ex marito in favore dell'ex coniuge di un assegno periodico.

Precisava poi che ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno divorzile il Tribunale non aveva tenuto conto delle spese affrontate dall'ex coniuge per la locazione dell'immobile a Roma ma aveva rapportato la situazione patrimoniale e reddituale delle parti stabilendo l'assegno in ragione della durata del matrimonio e del contributo dato dalla stessa alla conduzione della vita familiare.

Avverso tale sentenza (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso (omissis) (omissis)

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell'udienza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, L.898/70, e 115 e 116 c.p.c. per omessa



considerazione della natura assistenziale dell'assegno **divorzile**, mancata valutazione dei presupposti per l'assegnazione, ignorando la prova della loro insussistenza.

Si sostiene che la Corte di appello avrebbe ignorato il disposto dell'art 5, comma sesto, l. 898/1970, pur richiamato nella premessa del suo ragionamento, ed avrebbe così attribuito una valenza prevalente alla funzione perequativa compensativa dell'emolumento, dando rilievo allo squilibrio economico, senza riconoscere alcun valore all'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e senza considerare il valore patrimoniale, economico e reddituale degli immobili di cui la stessa è titolare.

Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, L. 898/70 e 2697 c.c. per aver la Corte di appello attribuito all'assegno divorzile una funzione perequativa compensativa in assenza dei relativi presupposti e, comunque, in mancanza di prova degli stessi di cui era onerata la parte richiedente.

Si afferma che la (omissis) aveva sostenuto nel corso del giudizio che il suo presunto apporto alla vita familiare fosse consistito nell'essersi trasferita a (omissis) dove il marito lavorava in (omissis) trasferimento che era stato definito dall'ex coniuge come una cosa normale che qualsiasi coniuge avrebbe fatto.

Si sottolinea che la richiedente non aveva neppure contestato le deduzioni del coniuge in ordine all'avanzamento di carriera intervenuto nel corso del matrimonio e al conseguente aumento stipendiale (passaggio dall'insegnamento nelle scuole elementari al liceo) e al sopravvenuto trasferimento a (omissis) per ragioni lavorative nell'attico di (omissis) che era stato acquistato dalla moglie con provviste derivate dalla vendita della



casa di (omissis) di proprietà esclusiva dell'odierno ricorrente, immobile successivamente donato alla figlia con riserva di abitazione in favore della (omissis)

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, L. 898/70 per aver il giudice del gravame determinato l'assegno in misura superiore a quella eventualmente dovuta in base ai criteri dettati dalla stessa norma, avendo avuto riguardo alla sola posizione del coniuge obbligato, anziché a quella della richiedente.

Si rileva che la Corte di appello non avrebbe considerato che l'ex coniuge, oltre al reddito mensile pari ad € 1835,00, sarebbe pure titolare del 33% dei 10 appartamenti del R (omissis) delle (omissis) costruito e gestito insieme alla famiglia di origine, nonché dell'attico fronte mare, acquistato dal marito e situato nella frazione di (omissis) dove attualmente vive.

I tre motivi che possono essere esaminati congiuntamente per l'intima connessione essendo diretti a criticare l'a ed il quantum dell'emolumento concesso dalla moglie, sono infondati.

Giova ricordare che secondo il principio di diritto enunciato sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018 il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal



richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto."

La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. S.U 18287/2018,18287/2019 e 5603/2020).

Secondo il parametro composito - assistenziale e perequativo compensativo - che è stato oggetto dell'elaborazione interpretativa delle S.U., occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Solo ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.



Ciò posto, nel caso di specie la Corte, con accertamento **in fatto**, insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all'art. 3601 comma nr 5 c.p.c. e in assenza di motivazione o in presenza di motivazione apparente, perplessa o del tutto illogica o contraddittoria (ipotesi che qui non ricorrono), ha preso in esame le posizioni reddituali di entrambi, rilevandone un significativo divario (circa € 4000,00 mensili per il marito e circa € 1800,00 per la moglie) e ha poi riconosciuto l'apporto fornito dalla (omissis) al menage familiare attribuendo espressamente all'assegno divorzile determinato a carico dell'odierno ricorrente una funzione perequativo-compensativa.

In questa prospettiva ha dato rilievo a talune circostanze ritenute pacifiche in causa, quali la dedizione della moglie, di professione insegnante, alla cura della famiglia e della figlia, l'apporto economico e personale dato dalla (omissis) alla carriera del marito contrassegnata nella fase iniziale da contratti a tempo determinato della durata di 9 mesi e da stipendi molto bassi, nonché dall'impegno lavorativo in orari notturni ed in zone di guerra come inviato. Circostanze che complessivamente considerate hanno portato il Giudice di merito a ritenere che lo scioglimento del matrimonio si fosse risolto per la moglie in uno svantaggio economico.

La Corte distrettuale pertanto si è fatta carico di verificare, in ottica perequativa e compensativa, l'incidenza causale della dedizione alle incombenze familiari sulla situazione economico-patrimoniale della moglie ed ha ritenuto che tale apporto dovesse essere compensato con l'erogazione dell'assegno commisurandolo alla durata del matrimonio (18 anni) e alle disponibilità economiche del soggetto onerato.



In buona sostanza secondo i giudici di merito la situazione di squilibrio reddituale che indubbiamente si è venuta a determinare con la cessazione del matrimonio non risulta adeguatamente colmata da alcuna attribuzione patrimoniale del marito alla moglie. Quanto alla mancata considerazione del preteso apporto economico che, secondo la prospettazione dall'odierno ricorrente, sarebbe stato dato all'acquisto della casa di (omissis), va rilevato che non vi è indicazione della specifica deduzione dei profili in questione nell'atto di appello, come emerge dalla lettura della sentenza, che, nel riassumere le doglianze fatte valere in sede di gravame, non fa cenno alcuno a tale fatto introdotto surrettiziamente in sede di legittimità in palese violazione dell'art 366 primo comma nr 6 c.p.c..

La valutazione in fatto compiuta dalla Corte di Appello nella concreta determinazione dell'assegno, stabilito in funzione perequativo-compensativa, non è sindacabile in sede di legittimità, essendo, peraltro, tale valutazione sorretta da una motivazione ampia ed immune da vizi logici, unico profilo eventualmente sindacabile in questa sede, seppur nei ristretti limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come interpretato dalle S.U. di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014), vizio comunque come già detto, non denunciato dal ricorrente.

Il ricorrente si limita a prospettare una diversa lettura delle risultanze di causa, disattese dal giudice di merito nell'ambito della sua discrezionalità motivata, che non può essere sindacata in sede di legittimità, tantomeno sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., salva la ricorrenza del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.



Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione dell'art. 115 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità, essendo riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, nonché la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 24434/2016 e Cass. n. 21187/2019).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di legittimità che si liquidano in complessive € 5000,00 oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge); dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Roma 21.3.2023

Il Presidente
(Adelaide Amendola)

